



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani  
DIREZIONE 1^ - Sviluppo Economico e Territoriale  
Dirigente Arch. Ing. V. Russo

Ai Responsabili delle Aree della Direzione 1  
Geom. Giuseppe Stabile  
Geom. Sessa Vittorio  
Geom. Girgenti Pietro

A Tutti gli istruttori della Direzione 1

E p.c. al Sindaco  
" All'Assessore all'urbanistica  
" Al Segretario Generale  
" Al Ragioniere Generale  
SEDE

**Oggetto: DIRETTIVA 1 - indirizzi gestionali di procedimenti in edilizia e urbanistica**  
**Decreto del 18 febbraio 2005.** Somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi.

L'argomento in trattazione è quello relativo alle somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi.

Lo scrivente ha avuto modo di accertare, attraverso la verifica delle procedure relative alle pratiche di condono edilizio, che le somme dovute, a titolo di oblazione, dai titolari delle pratiche edilizie in sanatoria, sono state versate interamente all'Erario.

Nel dettaglio si fa presente che il comma 41 dell'articolo 32 del Decreto-Legge 269/2003, provvedimento con cui è stato introdotto il condono edilizio 2003, prevede che il 50 % delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione sia devoluto al Comune interessato.

Il D.M. 18 febbraio 2005 del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 17/6/2005, definisce le modalità di applicazione del citato art.32, comma 41.

Il provvedimento stabilisce che il soggetto che ha presentato l'istanza di sanatoria versi direttamente al comune interessato il 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione.

La rimanente parte, invece, deve essere versata secondo le modalità previste dal D. M. 14 gennaio 2004.

Alla luce di quanto sopra descritto **si dispone che i versamenti dovuti a titolo di conguaglio delle oblazioni delle pratiche presentate ai sensi delle tre normative nazionali per la sanatoria edilizia, tutte vigenti nella Regione Siciliana: Legge n. 47/1985; legge 724/1994 e legge n. 326/2003, dovranno essere effettuati direttamente nelle casse del comune per il 50 per cento della somma dovuta, mentre la rimanente parte rimane di competenza dell'erario e dovrà essere versata secondo le modalità previste dal D. M. 14 gennaio 2004.**

Si confida nella fattiva collaborazione del personale in forza alla Direzione tecnica.

IL DIRIGENTE  
Arch. Ing. V. Russo



**CITTA' DI ALCAMO**

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**  
DIREZIONE 1^ - Sviluppo Economico e Territoriale  
*Dirigente Arch. Ing. V. Russo*

## **Decreto 18 febbraio 2005**

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato.**

(GU n. 139 del 17-6-2005)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 32, concernente misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali;  
Visto il comma 41 del predetto articolo, il quale prevede che, al fine di incentivare la definizione da parte dei comuni delle domande di sanatoria per gli abusi edilizi, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione e' devoluto ai comuni interessati;

Visto che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che, con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del comma stesso;

### **Decretano:**

Una quota pari al 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e' versata dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalità stabilite dal comune stesso.

La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'erario e' versata con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2004, n. 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

Roma, 18 febbraio 2005



**CITTA' DI ALCAMO**

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**  
DIREZIONE 1^ - Sviluppo Economico e Territoriale  
*Dirigente Arch. Ing. V. Russo*

## **Decreto 14 Gennaio 2004**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze. Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.**

(GU n. 14 del 19-1-2004)

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;

Visto l'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stabilito, tra l'altro, che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio sia corredata dall'attestazione del pagamento dell'oblazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalità di riscossione, di entrate anche di natura non tributaria;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo; Considerato che la predetta oblazione si configura come entrata di natura non tributaria; Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalità di riscossione della predetta oblazione;

Decreta:

**Art. 1.**

**Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi**

1. Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista dall'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è effettuato nei termini indicati nell'allegato 1 allo stesso decreto, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.